

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/10/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38674-rumori-molesti-e-risarcimento-del-danno>

Autore: Pierfrancesco De Marco

Rumori molesti e risarcimento del danno

RUMORI MOLESTI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Commento a Cassazione civile sez. III 16/10/2015 n. 20927

LA VICENDA

Alcuni abitanti convenivano in giudizio una società privata, il Comune ed il Consorzio intercomunale sostenendo che la società convenuta organizzava eventi musicali in alcuni immobili di proprietà del Consorzio, situati nelle immediate vicinanze a quelli da loro abitati, superando i limiti della normale tollerabilità del rumore.

Chiedevano, quindi, che venisse inibito lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale nei suddetti immobili ovvero che venissero imposte le opportune modifiche atte a ricondurre la tollerabilità entro i limiti, con condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

Le domande venivano accolte in primo grado e la sentenza confermata in appello.

Sul ricorso della società convenuta la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito.

Il decisum della Suprema Corte

La prima censura posta all'esame della Corte di Cassazione attiene al rapporto tra norme civilistiche e norme pubblicistiche.

Per la società ricorrente, infatti, i giudici di merito avevano errato ad applicare la legge ed a non riconoscere la correttezza del suo operato, essendo questo conforme a quanto stabilito dalle norme amministrative. In particolare la ricorrente richiama la legge n. 477/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed il DPCM del 14/11/1997 recante la Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Nel respingere la censura la Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza, precisa che il rispetto della normativa pubblicistica non far venire meno la responsabilità civilistica, da valutare alla luce dell'art. 844 c.c.

Aggiunge la Corte di legittimità che l'osservanza delle norme tecniche speciali non esclude automaticamente l'intollerabilità delle immissioni, potendosi il superamento della soglia di tollerabilità riscontrare anche qualora siano stati rispettati i limiti imposti dalle norme pubblicistiche. Infatti, secondo la Corte, la normativa citata dalla società ricorrente persegue interessi pubblici, disciplinando i rapporti c.d. verticali tra privati e pubblica amministrazione. Nei rapporti c.d. orizzontali tra privati, l'unica norma applicabile resta l'art. 844 c.c.

Con la seconda censura la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 13/2009, di conversione del d.l. n. 208/2008, sostenendo che con esso il legislatore avrebbe inteso chiarire, con interpretazione autentica, che anche nei rapporti tra privati gli

unici limiti da rispettare sono quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997, derogandosi così all'art. 844 c.c.

Anche questo motivo, però, viene respinto dalla Cassazione. Ad avviso del Collegio, infatti, la norma richiamata non ha alcuna portata derogatoria dell'art. 844 c.c. ma ad essa va data un'interpretazione costituzionalmente orientata, salvaguardando l'imprescindibile diritto alla salute. La Corte richiama, a riguardo, anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 103/2011, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

Di particolare interesse la decisione della Corte sul quinto motivo di censura formulato dalla ricorrente. Lamenta sostanzialmente la società ricorrente la mancanza di nesso causale tra le immissioni di rumore ed il danno lamentato: per la ricorrente, infatti, avendo la Corte d'appello escluso il danno alla salute nei confronti della maggior parte degli attori, non avrebbe dovuto riconoscere e liquidare il danno esistenziale. Viene richiamato in proposito anche il principio di divieto di duplicazione di voci di danno risarcibile sancito dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008.

Anche questa censura, però, viene rigettata, ma è di particolar interesse il ragionamento della Corte ed il conseguente principio di diritto. Pur confermando di volersi attenere al principio sancito dalle Sezioni Unite, la Corte, nella sentenza in commento, precisa che dal divieto di duplicazione delle voci di danno non può farsi discendere come automatica conseguenza che il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto se associato alla lesione del diritto alla salute oppure ad un vero e proprio danno biologico. Per la Suprema Corte, dunque, è meritevole di risarcimento anche la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle quotidiane abitudini di vita, pregiudicati dalle immissioni di rumore oltre la soglia di tollerabilità.

Aggiunge, a riguardo, la Corte che tali diritti sono riconosciuti e protetti dall'art. 8 CEDU e con il Trattato di Lisbona la c.d. comunitarizzazione della CEDU ha rafforzato la tutela risarcitoria della lesione di tali diritti per immissioni di rumore, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.

Va osservato, però, che la Suprema Corte, pur facendo una condivisibile apertura alla tutela risarcitoria di diritti, contraddice le sue premesse: infatti, pur dichiarandosi d'accordo con il divieto di duplicazione delle voci di danno risarcibile sancito dalle Sezioni Unite, di fatto se ne discosta qualificando per di più sostanzialmente come in re ipsa il danno conseguente alle immissioni di rumore oltre la normale tollerabilità.

Sarà interessante in futuro vedere se questo distinguo troverà conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, riducendo così la portata del principio stabilito dalle Sezioni Unite, oppure se rimarrà un orientamento isolato.

Avv. Pierfrancesco De Marco